

Provincia di Siena

Servizio Bilancio Entrata

GUIDA PER IL CONTRIBUENTE AI FINI DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA/UNICA (I.M.U) ANNO 2013 SALDO

SERVIZIO BILANCIO ENTRATA

Ufficio I.C.I/IMU Piano terra Via F. Campana, 18 - 53034 Colle di Val D'Elsa

tel. 0577/912224 - 220 FAX: 0577/912270

indirizzo di posta elettronica: tributi@comune.collevaldelsa.it APERTURA AL PUBBLICO: martedi', giovedi': 8,30 /13 - 15/18.

Informazioni sull'applicazione dell'imposta possono essere consultate sul "sito ufficiale del

Comune di Colle di Val D'Elsa" all'indirizzo: "www.comune.collevaldelsa.it".

Il codice catastale per il comune di Colle di Val D'Elsa da utilizzare per la compilazione del modello F24 è: **C847.**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/04/2013 questo ente ha approvato le seguenti aliquote per l'anno 2013:

- Aliquota ordinaria nella misura del	1,06 per
	cento

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	0,50 per cento
a)	Tale aliquota si applica anche alle: a- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate. A tale scopo risulta necessario inoltrare idonea comunicazione da far pervenire al Comune di Colle di Val D'Elsa entro e non oltre il termine del versamento a saldo dell'anno di riferimento, indicante gli imm. oggetto di agevolazione.	
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3	0,20 per



Provincia di Siena

Servizio Bilancio Entrata

	bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	cento
3	Detta aliquota si applica anche alle unita' Immobiliari ad uso abitativo locate a canone concordato secondo le disposizioni di cui all'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/1998. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dovra' essere inoltrata al comune copia del contratto di locazione entro lo stesso termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta.	0,95 per cento

Ai sensi del comma 1 dell'art, 1 del D.L. n. 133/2013, per l'anno 2013, NON E' DOVUTA LA SECONDA RATA IMU per le seguenti categorie di immobili ubicate nel Comune:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, ESCLUSI I FABBRICATI classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9.
- b) La casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;
- c) fabbricato quale unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché lo stesso non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, in ordine al quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- d) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977 n. 616;
- e) terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati, di cui all'art. 13 comma 5 del D.L. n. 201/2011, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- f) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. n. 201/2011.





Provincia di Siena

Servizio Bilancio Entrata

Lo stesso D.L. n. 133/2013 ha inoltre stabilito che l'esenzione dal pagamento non si applica ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali diversi da quelli indicati alle lettere e) ed f).

In base all'assimilazione disposta da questo Comune in sede regolamentare, l'abolizione della seconda rata IMU è a valere anche per "l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata".

In base al disposto di cui all'art. 2 del D.L. 102/2013 convertito dalla Legge n. 124/2013 IL **SALDO IMU NON E' DOVUTO altresi**,' per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Chi deve pagare?

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) nel Comune.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (locatario finanziario) a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing.

Modalità di calcolo

Per determinare il saldo sarà necessario ricalcolare gli importi con le aliquote 2013 e sottrarre a questo valore l'importo già versato nella prima.

Per l'anno 2013, l'IMU andrà versata esclusivamente al Comune per tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale, ad eccezione dei fabbricati appartenenti al gruppo di cat. "D" per i quali andrà versata sia la quota statale che quella comunale.

La base imponibile per il calcolo dell'IMU è la rendita risultante in catasto moltiplicata per 1,05 (rivalutazione del 5%) e moltiplicata per uno dei seguenti moltiplicatori distinti per categoria di immobile:

CATEGORIE CATASTALI	MOLTIPLICATORE
A ABITAZIONI (DA A/1 AD A/9)	160
A/10 UFFICI	80
B COLLEGI, OSPEDALI, UFFICI PUBBLICI, SCUOLE, ORATORI	140
C/1 NEGOZI	55
C/3 LABORATORI	140



Provincia di Siena

Servizio Bilancio Entrata

C/4 LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI	140
C/5 STABILIMENTI BALNEARI	140
C/2 CANTINE	160
C/6 GARAGE	160
C/7 TETTOIE	160
D IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE (escluso D5)	65
D/5 ISTITUTI DI CREDITO	80

Aree fabbricabili - la base imponibile è il valore venale di mercato, risultante al 1° Gennaio dell'anno d'imposta, avendo riguardo: alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentito, agli oneri per eventuali lavori di adattamento, ai vincoli posti dagli strumenti urbanistici, ai prezzi medi di mercato.

ATTENZIONE: sia l'acconto che il saldo dovranno essere calcolati con riferimento alle aliquote stabilite nella delibera del Consiglio comunale n. 32 del 30.04.2013

Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se il contribuente risiede anagraficamente in una casa e dimora abitualmente in un'altra, non può beneficiare della sospensione per abitazione principale per nessuna delle due abitazioni. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare ed intestatari hanno residenze in immobili diversi nel Comune la sospensione dal versamento va applicata ad un solo immobile dove la famiglia ha la residenza principale.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Detrazioni per abitazioni principali A/1 A/8 e A/9

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare appartenente alla categoria A/1 A/8 A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

detrazione familiare. La spetta sola volta nucleo una per Per l'anno 2013, la detrazione di 200 € è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio fino al compimento del suo ventiseiesimo anno d'età, purché dimorante abitualmente e residente principale. anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può



Provincia di Siena

Servizio Bilancio Entrata

superare l'importo massimo di € 400,00 (8 figli che non abbiano ancora compiuto 26 anni) e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.

Casi particolari

Nel caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio l'assegnatario residente beneficia della sospensione del versamento, mentre il coniuge proprietario e non assegnatario non deve versare l'imposta.

Anziani in casa di riposo: sono stati assimilati alle abitazioni principali; pertanto beneficiano della sospensione;

Residenti all'estero: non sono assimilati all'abitazione principale pertanto devono versare l'imposta.

Immobili appartenenti alla categoria "D"

Per gli immobili appartenenti alla categoria D occorre calcolare sia la quota stato pari allo 0,76 per cento con il codice 3925, sia la rimanente quota comunale pari allo 0,30 per cento con il codice 3930.

Scadenze e modalità di versamento

Per gli immobili non oggetto di sospensione, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24. L'importo minimo per il versamento al Comune di Colle di Val d'Elsa è di € 2,00.

Il codice catastale per il comune di Colle di Val D'Elsa da utilizzare per la compilazione del modello F24 è: C847.

CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE NEL MODELLO F24

3912 IMU Abitazione principale **Comune** (A/1 A/8 A/9)

3916 IMU Aree edificabili Comune

3918 IMU Altri fabbricati **Comune**

3925 IMU Fabbricati cat. "D" Stato

3930 IMU Fabbricati cat. "D" Comune

I contribuenti devono versare l'imposta per il 2013:

entro il 17 giugno - prima rata

entro il 16 dicembre - seconda rata a saldo

N.B. i versamenti per ogni contitolare devono essere effettuati con distinti modelli F24 intestati al singolo contribuente.

DOVE si paga?

Il versamento dell'imposta è effettuato mediante modello F24 disponibile presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l'utilizzo è completamente gratuito).

Tramite il proprio home banking.





Provincia di Siena

Servizio Bilancio Entrata

Quando presentare la denuncia di variazione: Entro il 30 giugno di ogni anno per le variazioni relative all'anno precedente. Vedi istruzioni al modello ministeriale.

